

**Regolamento
concernente la concessione
di spazi di sosta
personalizzati
per donne in gravidanza e
genitori di bambini di età
inferiore agli anni due**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio della
Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 4 del 16.01.2025**

Indice:

art. 1 Premesse e fonti normative

art. 2 Oggetto del Regolamento

art. 3 Istruttoria ed efficacia del permesso.

art. 4 Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa

art. 5 Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

art. 6 Disposizioni di utilizzo del permesso

art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1

Premesse e fonti normative

1. Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito NCdS) dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021.
2. La norma specificata introduce nel NCdS e specificatamente nell'art.7, comma 1, lett.d), punto 3) la possibilità, per i Comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».
3. Detta norma introduce di seguito nell'art.158 del NCdS, nel comma 2, la lett.g-bis) mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa.
4. Viene inoltre introdotto l'art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni), alla cui lettura si rimanda, che in sintesi consente agli enti proprietari della strada la capacità, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. Per usufruire di dette strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza. Detta norma prevede sanzioni graduate per chiunque usufruisce delle strutture senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta.
5. Va ricordato che l'art.159 del NCdS prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.
6. Con Decreto Ministero Infrastrutture 7 aprile 2022, pubblicato in G.U.n.119 del 23.05.2022, sono state fornite opportune indicazioni tanto nell'individuazione del segnale stradale quanto per il relativo pittogramma da apporre per individuare gli stalli di sosta riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini sino a due anni di età.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento- definizione di parcheggio rosa

1. In virtù della previsione di cui allo specificato art.188-bis del Nuovo Codice della Strada, il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di seguito denominata "Contrassegno Permesso Rosa" (C.P.R.) per la sosta a titolo gratuito nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito Federazione) e in quelli dei Comuni che ne fanno parte, in aree individuate con apposita ordinanza per donne in gravidanza e/o genitori di bambini di età inferiore agli anni due, area di seguito denominata "parcheggio rosa".

2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, ciascun Comune della Federazione, può predisporre con il precitato provvedimento, sia a carattere permanente che temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, stalli di sosta riservati nelle aree limitrofe a edifici scolastici, edifici di sedi istituzionali, sedi di Azienda Sanitaria Locale e consultori, luoghi di aggregazione sociale, ovvero attività commerciali di beni finalizzati a donne in stato di gravidanza e bambini.

3. Il parcheggio rosa è un'area di sosta gratuita e limitata nel tempo segnalata orizzontalmente da strisce rosa e da idonea segnaletica verticale. Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i Provvedimenti adottandi e la relativa segnaletica potranno prevedere una limitazione oraria della sosta da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Articolo 3

Istruttoria ed efficacia del permesso

1. L'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso rosa viene demandata alla Direzione Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:
 - predisposizione della relativa modulistica;
 - recepimento ed esame della documentazione;
 - coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale);

2. Il rilascio del permesso rosa è riservato ai cittadini residenti nei territori dei Comuni aderenti alla Federazione.

3. Il permesso rosa rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

4. Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Articolo 4

Disposizioni attuative del rilascio e dell'estensione di validità del permesso rosa

1. L'istruttoria relativa al rilascio del permesso rosa verrà avviata a seguito di istanza, da presentarsi al Settore Polizia Locale della Federazione esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.

2. Il Settore Polizia Locale elabora un modulo di istanza, unico per entrambi i casi, da inserire nel sito web del Civico Ente e nella pagina della Polizia Locale.

3. L'istanza, da presentarsi in carta semplice tramite mail o pec, ovvero sportello telematico polifunzionale, dovrà contenere:

a) copia fronte-retro di valido documento di identità e codice fiscale con attestazione di conformità apposta dal richiedente;

b) n.2 fotografie recenti in formato tessera del richiedente;

c) certificato medico di uno specialista in ginecologia attestante lo stato di gravidanza al terzo mese, con indicazione della data presunta del parto (circostanza c.1, 1° alinea).

d) attestazione di versamento bollo di €.16,00 (sedici/00) con causale "oneri istruttori per rilascio permesso rosa, da effettuare secondo le prescrizioni del C.A.D., D.Lgs.82/2005.

La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.

6. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Funzionario competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata.

7. Anche l'istanza da presentare per l'estensione/rinnovo di validità del permesso rosa dovrà contenere quanto previsto nelle lettere a) e d) del precedente comma, oltre al precedente permesso scaduto di validità.

8. Il modulo dovrà prevedere la presenza delle necessarie dichiarazioni inerenti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria del procedimento, da rendere a cura del richiedente ai sensi dell'art.18 della L.241/1990 e degli artt.46 e 47 del dpr 445/2000 quali a titolo esemplificativo:

- e/o essere genitore o esercitare la potestà genitoriale di bambini di età inferiore agli anni due, dichiarata con autocertificazione;

- essere in possesso della patente di categoria B o superiore.

9. Per ogni nascita sarà rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa”, anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

Articolo 5

Duplicato del permesso rosa per smarrimento, furto o deterioramento

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 del precedente articolo, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente permesso qualora deteriorato.

2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Articolo 6

Disposizioni di utilizzo del permesso.

1. L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.

2. Il “Contrassegno Permesso Rosa” individuato nel presente regolamento è:

- nominale,
- non cedibile a terzi,
- valido in attesa dell'emanazione da parte dell'organo ministeriale competente di apposite direttive o regolamenti validi su base nazionale, al quale verranno comunque uniformate. Ai beneficiari come sopra individuati verrà quindi rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa” associabile ad un massimo di due vetture.

3. La sosta dell'autoveicolo provvisto del “Contrassegno Permesso Rosa” è autorizzata nelle aree dedicate solo in presenza della beneficiaria (se in stato di gravidanza) o del/la beneficiario/a (se genitore o genitore affidatario e/o adottivo) e del bambino (con età inferiore agli anni due) che deve essere presente a bordo, sia stato accompagnato o stia per essere preso a bordo.

4. Il permesso è dotato di crittogramma dell'Ente rilasciante e non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma a qualunque veicolo sia "al servizio" del titolare ovvero del bambino inferiore ad anni due. In conseguenza, le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare, ai fini del controllo sull'osservanza delle norme.

5. L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso, quanto il proprietario del veicolo, alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni alle norme specificate del NCdS. nonché alla sanzione accessoria della revoca dello stesso permesso a norma del presente regolamento nei seguenti casi:

- contestazione di due violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;
- esposizione del “Contrassegno Permesso Rosa” in fotocopia anche a colori.

6. Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art.2 del presente Regolamento, con riferimento all'art.188-bis del NCdS, su tutto il territorio nazionale. Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del NCdS, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del NCdS, quali la circolazione all'interno delle aree pedonali o zone a traffico limitato, nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta. Inoltre non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, prevista dagli artt.159 e 215 del NCdS e dagli artt.354 e 397 del Regolamento di esecuzione e attuazione, dpr 495/1992.

7. Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Articolo 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del NCdS e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n.241 del 7 agosto 1990.

2. Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

A - Contrassegno identificativo del "permesso rosa", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art.381 del Reg.to del NCdS;

B - Modello di istanza per l'ottenimento del "permesso rosa".

C – Autodichiarazione possesso requisiti oggettivi per ottenere il permesso

3. Il Dirigente responsabile del Settore Polizia Locale potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.

4. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività